



LEGGE

CHE ESTENDE LA COMPETENZA PENALE DEL COMMISSARIO DELLA LEGGE

24 Maggio 1913

Art. 1.

- Gli art.174 e 183 del Codice di Procedura Penale sono modificati come segue:

4

Art. 174.

- La procedura sommaria stabilita nel presente capitolo ha luogo:

1. In tutte le contravvenzioni tanto di primo quanto di secondo ordine:
2. In tutti i reati puniti con pena pecuniaria, o colla prigionia avvincente alla multa:
3. Nei reati contemplati negli art.271-278-359-400-457-477-485- 486-529:
4. Nei reati puniti con pena non superiore nel massimo ai tre mesi di prigionia:

3

Art. 183. Il giudizio del Commissario sulle contravvenzioni di primo ordine, e sui reati designati nell'art.174 N.2, 3 e 4 è soggetto ad appello, il quale si deferisce nei consueti modi al Giudice decidente indicato nell'art.14 del presente Codice.

Art. 2.

- Disposizione transitoria.

Saranno giudicati a norma dell'art.174 C.P. N.4 i reati commessi dopo la pubblicazione della presente legge; quelli commessi prima potranno esserlo ove l'imputato ne faccia domanda ed ove non siasi ancora proceduto alle contestazioni finali.